

DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09

INTEGRAZIONE SUL RISCHIO BIOLOGICO: Contagio da COVID 19 e Procedure di Sicurezza

Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino”


Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via A. De Gasperi, 21 – 83035 Grottaminarda (AV)

Tel. 0825 441008 - Fax 0825 441008

e-mail: avic88200p@istruzione.it PEC: avic88200p@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. AVIC88200P - Cod. Fisc. 90015560643



REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l'evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia.

Stante la continua variazione delle notizie, il datore di lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano con cadenza quotidiana il sito <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> per acquisire informazioni e, se necessario sospendere l'attività lavorativa in caso di ordine in tal senso emanato dall'Autorità Pubblica.

Per presa visione

Il Dirigente scolastico

Nominativo: ***Prof.ssa Rachele D'Esposito***

Firma:

Il Medico Competente

Nominativo: ***Dott. Rocco Moccia***

Firma:

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Nominativo: ***Dott. Ing. Angelo Cipriano***

Firma:


Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Nominativo: ***Sig.ra Stanco Pierina***

Firma:

Premessa

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell'uomo.

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'*International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)* che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "**COVID-19**" in cui "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, il Direttore generale dell'Oms T. Ghebreyesus.

Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d'urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (D.L. 6/2020).

L'ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08).

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Stante che il concetto di rischio viene definito come il prodotto della probabilità di accadimento (dell'infezione) che identifichiamo con la lettera "P" per la gravità del danno atteso (dall'evolversi dell'infezione) che identifichiamo con la lettera "G", assumiamo che ciascuno dei fattori (P e G) possa ammettere 3 valori:

Tabella della PROBABILITA' (P)		
VALORE	LIVELLO DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE / CRITERIO
3	EVENTO MOLTO PROBABILE	Si individua una correlazione diretta tra la mancanza rilevata (fattore di pericolo) ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso luogo o in luoghi, anche di altre aziende/enti simili. Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
2	EVENTO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui, alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
1	EVENTO POCO PROBABILE	La mancanza rilevata può provocare un danno solamente in circostanze sfortunate. Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi o addirittura non risulta conosciuto alcun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.

Come è facile intendere, quale criterio di valutazione della probabilità richiamiamo metodologie tipiche del mondo anglosassone, basate sul livello di "sorpresa" che desterebbe l'avverarsi di un evento.

Risulta invece molto agevole valutare la gravità del danno rifacendoci alla reversibilità o meno dello stesso:

Tabella della GRAVITA' o MAGNITUDO (G)		
VALORE	LIVELLO DI GRAVITA' DEL DANNO	DEFINIZIONE / CRITERIO
3	DANNO GRAVE	Infortunio o episodio con effetti di invalidità totale o financo letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili ed invalidanti.
2	DANNO MEDIO	Infortunio o episodio che comporti inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	DANNO LIEVE	Infortunio o episodio che comporti una inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Quale regola di condotta cui rifarsi si considererà assolutamente prioritaria la programmazione di misure di prevenzione tese ad eliminare o ridurre il rischio di incidente avente conseguenze mortali, anche nel caso di eventi poco probabili.

Definita la formula di calcolo del rischio ($R = P \times G$), è possibile costruire una matrice avente in ascissa la gravità ed in ordinata la probabilità:

MATRICE DEL RISCHIO

3	6	9	3
2	4	6	2
1	2	3	1
1	2	3	

RISCHIO ROSSO : Azioni correttive immediate

RISCHIO GIALLO : Azioni correttive da programmare con urgenza

RISCHIO VERDE : Azioni correttive o più facilmente migliorative da programmare nel medio/breve termine.

Probabilità di accadimento del contagio da COVID-19

La situazione appare ancora, al momento della elaborazione del documento, in evoluzione in seguito alla individuazione dei primi focolai a livello nazionale.

Sono in corso ulteriori studi in ordine alle modalità di trasmissione del virus e sono tuttora in corso valutazioni in ordine alla reale incidenza di contagiati asintomatici. In via precauzionale si ritiene che il livello di probabilità, sulla scala da 1 a 3 normalmente in uso nel nostro documento, debba attestarsi a livello 2 (due).

Si ribadisce, come peraltro sopra indicato, che la differenza tra il rischio correlato all'attività lavorativa delle mansioni in essere all'interno della scuola ed il rischio generico riconoscibile a tutto il resto della popolazione è sostanzialmente pari a 0.

Danno atteso dal contagio da COVID-19

Sebbene si tratti di casi che hanno spesso riguardato soggetti con patologie pregresse, l'esito del contagio è potenzialmente mortale.

Questo determina il fatto che sulla scala da 1 a 3 in uso nel presente documento il valore del danno debba attestarsi a livello 3 (tre).

Quindi:

$$R = P \times G = 2 \times 3 = 6$$

Il rischio a valore 6 comporta la necessità di adottare azioni IMMEDIATE fornendo istruzioni operative specifiche a tutti i lavoratori che dovranno darne evidenza della loro lettura. Sono inoltre attuate tutte le misure urgenti generalizzate previste.

MISURE GENERALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2

In forza di quanto previsto dal Decreto Legge recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" sono in essere, al momento della redazione del presente documento, le seguenti regole di condotta:

- *la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;*
- *la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;*
- *la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;*
- *la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali;*
- *l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;*
- *la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;*
- *la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;*
- *la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.*

il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

Allegati

1. Gestione del Rischio Coronavirus nell'ambito scolastico

- 1. Che cosa sono Coronavirus e COVID-19**
- 2. Misure di contenimento**
- 3. Valutazione dei rischi per COVID-19 da parte del Dirigente scolastico (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)**
- 4. La comunicazione specifica (al personale scolastico) del Dirigente scolastico sul rischio da agenti biologici virali**
- 5. Misure per la Privacy**
- 6. Le modalità flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa (smart working)**
- 7. I comportamenti corretti da adottare**
- 8. Le azioni da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio**
- 9. Le misure igienico-sanitarie**
- 10. La procedura per l'igiene delle mani**
- 11. I Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare**
- 12. La procedura per la pulizia di tutti gli ambienti della scuola**
- 13. I casi di COVID-19**
- 14. Informazione e Formazione al personale docente, educativo e ATA**
- 15. Numeri di telefono da contattare**

2. Scheda di consegna maschera con filtro
(solo per mansioni a stretto contatto con il pubblico)

3. Misure lavoratori fragili

4. Quadro di sintesi

1. Segnaletica/informativa

2. Istruzioni

Riferimenti normativi ad oggi

Gestione del Rischio Coronavirus nell'ambito scolastico

1. Che cosa sono Coronavirus e COVID-19

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti perché causano malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia *Orthocoronavirinae* della famiglia *Coronaviridae* è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e *Gammacoronavirus*. Il genere del *betacoronavirus* è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il *Sarbecovirus*).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

- Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (*Betacoronavirus*) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (*Alphacoronavirus*); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore
- altri Coronavirus umani (*Betacoronavirus*): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell'uomo.

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'*International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)* che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "**COVID-19**" in cui "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, il Direttore generale dell'Oms T. Ghebreyesus.

Per attrazione anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d'urgenza adottata dal Governo e convertita in legge (D.L. 6/2020).

L'ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae e appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08).

I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro.

Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. In base ai dati finora disponibili le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del nuovo coronavirus. Purtroppo una preoccupazione crescente si sta manifestando verso gli "asintomatici" quali possibili portatori di contagio. È importante perciò che le persone, ammalate o non, applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso, lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Ulteriori informazioni sul nuovo Coronavirus sono disponibili su:

- ❖ Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- ❖ FAQ - Covid-19, domande e risposte <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228#1>
- ❖ Regione del Veneto, COVID-19 negli ambienti di lavoro: <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro>
- ❖ Numero di pubblica utilità dall'Italia: 1500
- ❖ Istituto Superiore di Sanità, Epicentro: www.epicentro.iss.it/coronavirus/
- ❖ Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", bollettino Coronavirus: www.inmi.it/bollettino-coronavirus

2. Misure di contenimento

Il 1° marzo è stato pubblicato un primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha recepito e prorogato alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne ha introdotto altre volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.

Il 4 marzo è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha integrato e aggiornato le misure. In particolare ha stabilito una prima sospensione su tutto il territorio nazionale delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università fino al 15 marzo.

Successivamente il DPCM del 9 marzo ha esteso la sospensione delle attività didattiche di scuole e università al 3 aprile e con le misure adottate nel DPCM dell'11 marzo, necessarie per far fronte con efficacia alla diffusione tuttora crescente del contagio da coronavirus, si è cercato di raggiungere un chiaro ed esplicito obiettivo: contenere quanto più possibile le uscite di casa e gli spostamenti delle persone, limitando allo stretto indispensabile l'accesso a servizi la cui erogazione è assicurata solo per quanto riguarda beni di prima necessità.

Sono misure drastiche indotte dalla recrudescenza del virus che, di fatto, ha trasformato l'infezione epidemiologica in pandemia (OMS).

Tuttavia, stante la gravità della situazione, le suddette misure sono state ulteriormente prorogate e per certi aspetti rafforzate e vigono ancora oggi. Pertanto, ad oggi, oltre alla sospensione di tutte le attività didattiche in sede restano sospese anche tutte le riunioni di organismi collegiali, dovendosi evitare assembramenti per i quali risulterebbe problematico garantire il rispetto del necessario distanziamento. Per quanto riguarda le attività di insegnamento esse continuano ad essere svolte con modalità di didattica a distanza alle quali i docenti possono provvedere con la strumentazione di cui dispongono a domicilio senza necessità di diretta presenza nei locali scolastici: ciò in linea con le restrizioni imposte dal Governo in materia di spostamento e assembramento delle persone.

In particolare, le misure di contenimento adottabili dalle competenti Autorità secondo il decreto DPCM 4 marzo e successivo DPCM 11 marzo sono così riassumibili:

- ✓ divieto di allontanamento,
- ✓ divieto di accesso al Comune o all'area interessata;
- ✓ sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- ✓ sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- ✓ sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;
- ✓ sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- ✓ applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus,
- ✓ obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- ✓ sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di tutte le tipologie di attività commerciale al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- ✓ possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- ✓ limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

In caso di mancata ottemperanza alle misure di contenimento è prevista l'applicazione dell'art.650 c.p.

All'art. 3 del D.L. n.6 del 23/2/2020 viene facilitata l'applicazione del "lavoro agile" per sopperire all'eventuale inagibilità temporanea del luogo di lavoro o anche come misura precauzionale ancorchè non obbligatoria.

Tale istituto, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, diventa applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Qualora si verificano le condizioni sopra richiamate gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Con la circolare del 22/02/2020 il Ministero della Salute ha fornito delle integrazioni e modifiche alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020. In tale Circolare si precisa che l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha intanto denominato il nuovo coronavirus "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

3. Valutazione dei rischi per COVID-19 da parte del Dirigente scolastico (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il Covid-19 può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo. Esso costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

Qualora l'attività lavorativa comporti la possibile esposizione ad un "agente biologico" ovvero a qualsiasi microrganismo (anche se geneticamente modificato), coltura cellulare o endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008), al Dirigente scolastico spetta l'obbligo di effettuare una valutazione del rischio biologico.

Il primo step consiste nell'individuare la classe di appartenenza dell'agente biologico.

Questo step consentirà al Dirigente scolastico di porre in essere tutte le iniziative necessarie ad una corretta gestione del rischio.

La classe di appartenenza dell'agente biologico, a volte erroneamente considerata sinonimo di "pericolosità", è una classificazione dinamica che tiene conto di vari fattori, quali:

- A) l'infettività;
- B) la patogenicità;
- C) la virulenza;
- D) la neutralizzabilità.

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (dall'International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la **classe 2** degli agenti biologici secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Sulla base di questa classificazione, quindi, si può analizzare come dovrà comportarsi il Dirigente scolastico verso questo particolare agente biologico.

Il Dirigente scolastico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il **rischio biologico**, così come riportato nella specifica sezione di cui al documento di valutazione dei rischi.

Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro così come nella loro normale vita privata.

Il rischio biologico da COVID-19 rientra in questa sezione: infatti non è legato direttamente all'attività lavorativa e ai rischi della mansione e pertanto il Dirigente scolastico non sarebbe tenuto, teoricamente, ad aggiornare il DVR.

Stante, però, una situazione di particolare gravità e stante l'allarme sociale diffuso dai Media è quanto mai auspicabile un'integrazione al DVR Biologico specificando il "nuovo" agente: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come Rischio Biologico.

La valutazione dell'esposizione al COVID-19 con riferimento alla possibilità di contaminazione e di determinazione del rischio è analoga, ad esempio, alla valutazione tipica del rischio influenzale.

Di conseguenza la valutazione del rischio per l'agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla presenza di più persone sul posto di lavoro.

Il Dirigente scolastico, quindi, dovrà verificare che sia stata fatta corretta formazione e informazione al personale docente, educativo e ATA sulla *Gestione del Rischio Biologico*.

In ogni caso per quanto riguarda le procedure da adottare nella prevenzione del rischio biologico, il Dirigente scolastico si muoverà sempre di concerto con le altre figure responsabili della sicurezza (Medico Competente, RSPP, RLS, ASPP).

In particolare il Dirigente scolastico potrà comunque valutare insieme al Servizio Prevenzione e Protezione nel suo complesso la verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico.

4. La comunicazione specifica (al personale scolastico) del Dirigente scolastico sul rischio da agenti biologici virali

Per garantire al personale scolastico la sicurezza e l'igiene sul lavoro nonché la tutela dal rischio agente biologico virale (ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del D.Lgs 81/2008) e, a maggior ragione, affinché il personale scolastico possa autodichiarare l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo obbliga agli spostamenti necessari, il Dirigente scolastico provvede a consegnare ad ogni lavoratore in servizio presso la scuola nel periodo di sospensione delle attività didattiche una dichiarazione scritta nella quale si affermi:

1. di aver valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il rischio da agenti biologici virali in relazione a ciascuna mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili etc.) e di avere adottato tutte le conseguenti misure di prevenzione e protezione individuale;

2. di avere adottato a scuola misure di contenimento del rischio di contagio virale. In particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra il personale scolastico, la sanificazione dei locali e la definizione esatta delle mansioni a rischio che necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani. (Tra le misure rientrano anche le indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa-scuola e viceversa);
3. che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (uguale o maggiore di 37,5° C) dovranno rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8 marzo 2020);
4. che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);

Nella dichiarazione vengono indicate anche le misure tecniche di controllo agli accessi (termoscan etc.) eventualmente adottate.

5. Misure per la Privacy

Il Garante della Privacy nella nota del 2 marzo 2020 ha invitato i datori di lavoro ad astenersi dal raccogliere a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extralavorativa.

Il Garante ha precisato che l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici da Coronavirus ed ai recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari ed al sistema attivato dalla protezione civile.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività lavorativa, il dipendente che svolga mansioni a contatto con il pubblico (es. collaboratore scolastico in portineria) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Pertanto il Garante, accogliendo l'invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus evitando iniziative autonome volte alla raccolta di dati sulla salute di utenti e lavoratori.

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9282117>).

6. Le modalità flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa (smart working)

Il lavoro flessibile (smart working) è previsto al fine di non interrompere del tutto l'attività amministrativa.

È una modalità per la cui attivazione l'esercizio del potere del Dirigente scolastico può esplicarsi in vario modo, tenendo conto delle specifiche situazioni e degli elementi che la caratterizzano.

In questo quadro è necessario che le scuole prevedano misure adeguate a contemperare le esigenze indifferibili del servizio e la necessaria tutela della salute del personale docente, educativo e ATA. Le misure adottate, nel quadro generale di un obiettivo di contenimento dei rischi di contagio, devono tendere a dare continuità alla prestazione lavorativa al fine di garantire il fondamentale diritto all'istruzione. Alla luce del decreto "CuraItalia" pubblicato in data 17 marzo i Dirigenti scolastici, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dovranno adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell'attività amministrativa per quanto possibile "in remoto". Si tratta in sostanza di mantenere "attive" e aperte le funzioni dell'istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura "fisica" di un edificio. In breve, l'operatività dell'Istituzione deve funzionare attraverso il lavoro da casa. La *ratio* risiede nella norma, peraltro cogente e di carattere generale, di stare a casa e non si potranno consentire presenze a scuola senza le relative (personali) attività lavorative.

Di seguito alcune indicazioni distinte per tipologia di personale e di ruolo svolto.

Personale docente ed educativo

- Attivare la didattica a distanza ove possibile, in ragione della situazione e delle tecnologie a disposizione della scuola, secondo le modalità di carattere metodologico-didattico indicate dal Collegio dei Docenti, per la durata della sospensione delle attività didattiche;
- Rinviare le riunioni di carattere collegiale in presenza e adottare la modalità telematica

Dirigente scolastico e personale ATA

Per il **Dirigente scolastico** non vi è alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile "virtuale", dell'istituzione scolastica.

Il **Dirigente scolastico** dovrà prevedere la chiusura dei plessi che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell'amministrazione. Per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell'istituzione scolastica, ne limita l'apertura alle esigenze indifferibili ed il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile.

Per quanto concerne il **personale ATA**, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile (sostanzialmente i soli collaboratori scolastici), i Dirigenti scolastici possono disporre degli strumenti delle ferie pregresse.

Una volta esperite tali possibilità, il Dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

In sintesi, i dirigenti scolastici dovranno garantire:

- a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
- b) i servizi erogabili solo in presenza (che non è possibile adempiere da remoto) qualora indispensabili, adottando le necessarie programmazione e rotazione e con l'assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;
- c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Dovranno altresì essere garantiti l'operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica, anche da remoto. È necessario, inoltre, comunicare al personale i riferimenti telefonici e di posta elettronica sia per lo svolgimento dell'attività ordinaria che da remoto.

7. I comportamenti corretti da adottare



Nell'ambito della corretta informazione e delle procedure che il Dirigente scolastico può rendere disponibili ai propri dipendenti rientra sicuramente il **decalogo sul "coronavirus"** che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno messo a disposizione sui propri siti rispetto ai corretti comportamenti da adottare e che qui per comodità si riproduce:

1. *Lavati spesso le mani;*
2. *Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
3. *Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;*
4. *Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;*

5. *Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
6. *Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
7. *Usa la mascherina se sospetti di essere malato o assisti persone malate;*
8. *I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;*
9. *Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;*
10. *Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.*

8. Le azioni da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio

In questo quadro, difficile e inedito, occorre tenere conto delle specifiche e diversificate istruzioni che hanno comportato la sospensione, ad oggi, delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche.

Nelle scuole occorre, secondo le istruzioni impartite dalle autorità, temperare varie esigenze:

- a) Evitare il concorso di molte persone nel medesimo luogo;
- b) Evitare ove possibile riunioni collegiali;
- c) Evitare che l'emergenza rechi danno ai lavoratori (scadenze per i pensionandi, immissioni in ruolo, trasmissione dati indifferibili, stipendi per i supplenti ecc.);
- d) Praticare interventi igienici indispensabili (come ad esempio la rimozione dei cibi rimasti nelle mense o nelle dispense);
- e) Assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di particolari istituzioni scolastiche (come ad esempio istituti agrari, convitti, educandati);
- f) Ridurre al minimo, nelle zone a rischio contagio, gli spostamenti da casa al lavoro.

Sussistono, inoltre, le seguenti disposizioni:

- Le scuole hanno l'obbligo di esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (Art.2, c.1, lett. c DPCM 4/3/2020);
- Il periodo di chiusura della scuola o di sospensione delle attività didattiche non incide sulla validità del periodo di prova e formazione;
- Il periodo trascorso in malattia o in quarantena dovuta al COVID 19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;
- La trattenuta prevista per le assenze di malattia fino a 10 giorni non si applica nei casi dei periodi a ricovero ospedaliero in strutture del SSN per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA);
- Nell'ambito di gestione dell'emergenza i rapporti tra le OO.SS firmatarie di CCNL e gli Uffici Scolastici Regionali ed Ambiti territoriali vanno improntate alla massima flessibilità, agevolando le dirette interlocuzioni per rispondere celermente alle richieste delle scuole.

9. Le misure igienico-sanitarie

L'Allegato 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 ha confermato le misure igienico-sanitarie da adottare sul territorio nazionale:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con ogni persona ed evitare, a maggior ragione, abbracci, strette di mano e tutti i contatti fisici diretti (mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro);
- igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Da aggiungere che la mascherina è comunque necessaria anche per gli asintomatici qualora possano venire a contatto con altre persone.

10. La procedura per l'igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani esso va applicato:

- Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico;
- Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi;
- Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali);
- Dopo l'effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività sperimentali;
- Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici;
- Prima di lasciare l'area di lavoro o il laboratorio;
- Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci.

Si ricorda che: ***L'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani.***

Come eseguire il lavaggio delle mani:

- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;
- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad aria calda o con asciugamani di tela in rotolo;
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.

La durata totale della procedura è di circa 40-60 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente utilizzare gel igienizzante per mani pronto all'uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione).

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.

11. I Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare

Per Dispositivo di Protezione Individuale, si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (Art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il dirigente scolastico, con riferimento alla valutazione dei rischi, dovrà individuare i DPI idonei tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori (Art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

I lavoratori a loro volta avranno l'obbligo di:

- Utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- Aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- Non apportare modifiche ai DPI forniti;
- Segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- Verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità dei DPI.

*Seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.
(Artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).*



A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:

- A) Protezione delle vie respiratorie; B) Protezione degli occhi; C) Protezione delle mani;
D) Protezione del corpo.

Particolarmente importante è la protezione delle vie respiratorie al fine di evitare l'esposizione a tutti gli agenti biologici nocivi con conseguenti danni molto seri per la salute (DPI di III Categoria).

I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:

- A) FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;

B) FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;

C) FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

- **TLV** rappresenta il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute;
- **APF** è il fattore di protezione assegnato.

Sul facciale filtrante i codici riportati hanno i seguenti significati:

- **NR**: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore;
- **R**: filtro riutilizzabile;
- **D**: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di intasamento per una migliore respirazione.



In alternativa, è possibile utilizzare **semimaschere facciali con filtri** che proteggono da gas e/o aerosol.

I filtri per la protezione da polveri, fumi e nebbie sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 143:2001 + A1:2006: P1, P2 e P3. I fattori di protezione assegnati, APF e TLV, sono identici a quelli indicati precedentemente per i facciali filtranti monouso.



Si rammenta l'importanza della corretta procedura per utilizzare i DPI, seguendo le indicazioni fornite dai fabbricanti.

Per la **protezione dal nuovo COVID-19** sono consigliati i **facciali filtranti monouso FFP2 o FFP3** oppure **semimaschere facciali con filtri P2 o P3**.

Come indicato dal Ministero della Salute la protezione delle vie respiratorie è obbligatoria, in particolare:

- ❖ Se si hanno sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie;
- ❖ Se si sta prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie;
- ❖ Se si è un operatore sanitario e si sta assistendo persone con sintomi di malattie respiratorie;
- ❖ Se si è un addetto alle operazioni di pulizia di ambienti ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

L'utilizzo di mascherine con filtri facciali non è necessario per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

La mascherina di tipo "chirurgico" può, invece, essere utilizzata da soggetti che presentino sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva. Ad oggi la mascherina di tipo "chirurgico" è comunque raccomandata per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

Mascherine MD equiparate a DPI

Con il [decreto legge 17 marzo 2020 n. 18](#), all'art. 16 è riportato che **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all'articolo 74, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81](#), le **mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del [Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9](#).

12. La procedura per la pulizia di tutti gli ambienti della scuola

Le superfici da sottoporre al trattamento sono:

1) Pavimenti	2) Muri e divisori
3) Scrivanie e Cattedere	4) Porte e maniglie
5) PC Portatili e Tablet	6) LIM
7) Tastiere	8) Telecomandi
9) Schermi	10) Finestre
11) Sedie	12) Tavoli
13) Pulsantiere	14) Interruttori
15) Telefoni	16) Tutte le altre superfici esposte

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro (Aule, aula magna, laboratori, palestre, corridori, scale, ascensori, uffici della DS, DSGA, Segreteria didattica e amministrativa, ecc.), devono essere applicate senza ulteriori, particolari specificità durante le normali attività lavorative.

Nel caso il Dirigente scolastico venga informato dalle autorità sanitarie locali del ricovero di un componente del personale scolastico a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia ed igienizzazione come di seguito riportato.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.


Per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (*filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione*).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente quali muri, porte e finestre, scrivanie e cattedre e tutte le superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto dovranno essere sottoposte a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora, per le caratteristiche del tessuto, non sia possibile il lavaggio a 90°C si può aggiungere al ciclo di lavaggio della candeggina (o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

L'Istituto Superiore della Sanità rende disponibili alcune indicazioni per gli ambienti chiusi sulla gestione sicura della quotidianità, diventata particolare in questo periodo di Coronavirus. In particolare sul ricambio d'aria negli uffici e in tutti i luoghi chiusi, sull'uso dei prodotti detersivi per sanificare le superfici, sulla manutenzione dei filtri degli impianti di ventilazione, fino al dosaggio ed alla corretta conservazione dei detersivi.



nuovo coronavirus

Consigli per gli ambienti chiusi

Ricambio dell'aria

- Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.
- Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.
- Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte
- Ottimizzare l'apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia

- Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).
- Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
- Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti.
- Sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

13. I casi di COVID-19

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

14. Informazione e Formazione al personale docente, educativo e ATA

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione del personale docente, educativo e ATA.

L'informazione e la formazione, ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf e la procedura per il corretto lavaggio delle mani: -

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340allegato.pdf

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del COVID-19, scaricabili dal seguente link e di immediato utilizzo per l'informazione aziendale a mezzo e-mail, social network e whatsapp:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronaviru s.jsp> .

15. Numeri di telefono da contattare

I Medici di famiglia e i Pediatri di libera scelta invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

E' attivo il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

✓ La regione Campania ha istituito il seguente numero verde: **800 90 96 99**.

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica

Usa la soluzione alcolica per l'igiene delle mani. Se sono visibilmente sporche lavale con acqua e sapone.



Durata della procedura:
20-30 secondi



ALLEGATO 2

SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO (SOLO PER MANSIONI A STRETTO CONTATTO CON IL PUBBLICO)

In data _____, io sottoscritto (cognome nome): _____
_____ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semimaschera facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale.

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative.

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).


Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

Parte 1 Indossare una Mascherina




1 Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone.


- Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno una ventina di secondi prima di risciacquarle.
- Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura. Prima di buttarlo via, potresti usare quel tovagliolo per aprire/chiedere una porta dopo aver lavato le mani.




2 Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttila via e prendine una nuova.



3 Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.




4 Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.



5 Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione diverse.

- *Anelli alle orecchie* - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettile uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.
- *Lacci o cinghie* - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco.
- *Fasce elastiche* - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca.




6 Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso.



7 Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore.

- Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più saldamente se necessario.



8 Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento.

Parte 2


Togliere la Mascherina

1 Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.




2 Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.

- *Anelli alle orecchie* - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio;
- *Lacci o cinghie* - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la mascherina tenendo i lacci del lato superiore;
- *Fasce elastiche* - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore.



3 Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine mediche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura.

- In un ambiente medico c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui gettare oggetti come guanti e mascherine usati;
- In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da sola in un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura.



4 Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.

Parte 3

Comprendere l'Uso delle Mascherine Mediche



1 Comprendi da che cosa proteggono. Le mascherine mediche o chirurgiche sono progettate per coprire naso e bocca. Vengono realizzate con materiali che possono bloccare il passaggio di *grandi particelle* di gocce, spruzzi e schizzi che potrebbero contenere virus o batteri potenzialmente nocivi.

- Particelle più fini, tuttavia, potrebbero essere comunque in grado di penetrare una mascherina medica. Inoltre, non essendo sigillata al tuo viso, è possibile che le particelle possano passare attraverso le aperture.

2 Comprendi la differenza tra una mascherina medica e un respiratore N95. Il respiratore N95 è un dispositivo usato dagli operatori sanitari per bloccare il passaggio del 95% di particelle molto piccole. Diversamente dalle mascherine mediche, i respiratori N95 aderiscono al viso e alla tua pelle in maniera più sicura e sono inoltre in grado di filtrare le particelle che si diffondono nell'aria.

- Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle davvero molto piccole - nell'ordine di circa 0,3 micron - esiste il 5% di probabilità che particelle nocive riescano comunque a penetrare.
- I respiratori N95 non sono progettati per l'utilizzo dei bambini o da persone che hanno peluria sul viso.
- Alcune maschere N95 sono fornite di una *valvola espiratoria* progettata per ridurre la condensa che si accumula all'interno della mascherina e permette a chi la indossa di respirare con più facilità. Questo tipo di protezione, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzate in situazioni in cui viene richiesto un ambiente sterile, in quanto la valvola espiratoria permette la fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata) dalla maschera.
- In generale, ogni tipo di maschera N95 dovrebbe essere fornita di istruzioni dettagliate da parte della casa produttrice che spieghino come indossare e rimuovere il dispositivo. Affinché possano proteggere te stesso e i pazienti, è necessario che queste istruzioni vengano seguite, insieme al resto della procedura di sicurezza. L'Amministrazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro richiede inoltre che l'utilizzatore venga formato propriamente su come indossare e usare i respiratori N95.

Consigli

- Idealmente, dovresti usare acqua e sapone ogni volta che viene richiesto di farlo. Se non hai a disposizione acqua e sapone, puoi usare comunque un igienizzante per le mani che contenga almeno il 60% di alcool. Per assicurarti di usare abbastanza disinfettante, dovresti essere in grado di strofinare una mano contro l'altra per più di 10 secondi prima che siano asciutte.
- Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mette a disposizione una pagina con informazioni dettagliate relative alle mascherine mediche e i respiratori N95 Avvertenze
- Le mascherine mediche sono progettate per essere usate solo una volta e da una sola persona. Una volta indossate, devono essere gettate e non devono essere riutilizzate.
- Esistono molti tipi di mascherina realizzati per usi non medici reperibili in ferramenta. Tali maschere sono progettate per evitare il passaggio di particelle di polvere nella bocca o nel naso di chi le usa mentre lavora con legno, metallo o altro tipo di materiale da costruzione. Questo tipo di maschere non sono regolamentate dalla FDA e il loro utilizzo non è omologato in ambienti medici.

COME INDOSSARE UNA SEMIMASCHERA FACCIALE

<p>1</p>		<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • facciale sotto al mento; • elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie; • elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. <p>NON ATTORCIGLIARE</p>		<p>Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .</p>
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	
<p>Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso</p>	<p>Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .</p>	<p>Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro</p>	

SIGLE AGGIUNTIVE CON EN 149/2009:
NR = non riutilizzabile (monouso)
R = riutilizzabile
D = test per requisiti antintasamento

Nome o marchio di identificazione del fabbricante

Classe di efficienza

Marcatura CE di III CATEGORIA

Marcatura identificativa del tipo

Norma Europea di Riferimento EN 149/2003

Firma del lavoratore

ALLEGATO 3

Misure lavoratori fragili

Per lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardiovasculopatie, broncopneumopatia, nefropatie. I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 26 Aprile 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS.

Secondo l'Accordo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020 e sua integrazione del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale identificazione del lavoratore "fragile", che gli si rivolga ai fini dell'inquadramento della propria patologia fra quelle per cui si rende necessaria la tutela. Si precisa che in questo ambito non è applicabile, non ricorrendone le condizioni, l'espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica.

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà.

Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico-degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbidità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41

c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità.

Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico.

ALLEGATO 4

Quadro di sintesi

1. Segnaletica/Informativa

La segnaletica ha la funzione di informare il personale circa le disposizioni aziendali in essere. Con pittogrammi e scritte univocamente comprensibili.

Può essere adottata una segnaletica orizzontale, verticale o luminosa in funzione dell'ambiente di lavoro. L'integrità della stessa deve essere periodicamente verificata dal personale adibito a tali controlli.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa della cartellonistica da adottarsi:

 <p>MANTENERE LA DISTANZA DI 1m TRA UNA PERSONA E L'ALTRA</p>	OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO
 <p>È OBBLIGATORIO USARE LA MASCHERINA</p>	OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA



INGRESSO CON OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA



OBBLIGO DI LAVARSI FREQUENTEMENTE
LE MANI CON I PRODOTTI DETERGENTI MESSI A DISPOSIZIONE
DALL'AZIENDA PUNTO DI IGIENIZZAZIONE MANI



POSTAZIONE MISURAZIONE TEMPERATURA

2. Istruzioni

ELENCO POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE ANTICONTAGIO


ORGANIZZAZIONE ROTAZIONE DEL PERSONALE IN MODO DA RIDURRE LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIÙ PERSONE ALL'INTERNO DELLO STESSO AMBIENTE



FORNITURA GEL O PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE MANI



AFFISSIONE CARTELLONISTICA INDICAZIONI CHE RICORDINO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO PREVISTA DAL D.P.C.M 10 APRILE 2020



LIMITAZIONE TRASFERTE/SPOSTAMENTI



DIVIETO DI CONTATTI NON STRETTAMENTE NECESSARI CON FORNITORI/VISITATORI/ALTRO PERSONALE ESTERNO



LIMITAZIONE SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI



LIMITAZIONE ACCESSI SPAZI COMUNI (EVENTUALE CHIUSURA SPAZI COMUNI SE NON STRETTAMENTE NECESSARI: MENSE, LOCALI RIPOSO, ECC...)



Misuratori temperatura EM: Per l'accesso al luogo di lavoro il Dirigente dovrà attivare le misure per il controllo della temperatura corporea e, se risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso al lavoratore. Per la misurazione della temperatura senza contatto si potrà usare un **TERMOMETRO MANUALE A DISTANZA**.

RIFERIMENTI

[Dpcm 26 aprile 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

[Dpcm 10 aprile 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)

[Dpcm 1 aprile 2020](#)

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)

[Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

[Dpcm 22 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)

[Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020](#)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(G.U. Serie Generale n.73 del 20-03-2020)

[Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #Curatitalia](#)

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(G.U. 17 marzo 2020)

[Dpcm 11 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)

[Dpcm 9 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)

[Dpcm 8 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

[Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#)

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(GU n.45 del 23-2-2020)

[Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#)

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

[Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020](#)

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)

(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

Hanno cessato la loro efficacia:

[Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020](#)

Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

[Dpcm 4 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

(GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

[Dpcm 1 marzo 2020](#)

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)